

Comune di Montecrestese (Verbano Cusio Ossola)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05/04/2016. Modifiche al regolamento edilizio comunale-adeguamento ai disposti D.G.R. n. 79-27040 del 28.07.2015 ed art. 4 comma 2 D.P.R. 380/2001.-**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. di confermare la suesposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente dispositivo;
2. di modificare il Regolamento Edilizio Comunale adeguandolo ai disposti dalla D.G.R. n.79-27040 del 28/07/2015 vigente, come segue:
  - di sostituire il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento edilizio, con il seguente:  
***“3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.”***;
  - di sostituire, al comma 1 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, le parole:  
***“1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - ”*** con le seguenti ***“1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili -compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda -”***;
  - di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, il seguente:  
***“2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.”***;
  - di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 18 del regolamento edilizio tipo, le parole “agibile”;
  - di sostituire la lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento edilizio con la seguente:  
***“g) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;”***
  - di sostituire, al comma 1 dell'articolo 19 del regolamento edilizio tipo, le parole “sottotetto agibile compreso” con le seguenti ***“sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso”***;
  - di sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del regolamento edilizio tipo con il seguente:  
***“2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.”***;
3. modificare il regolamento edilizio vigente adeguandolo ai disposti dell'art. 4comma 1-ter del DPR 380/2001 come sopra indicato, inserendo all'interno dell'Art. 31 “Requisiti delle costruzioni” un nuovo comma “5” il quale citerà:
5. ***Ai sensi dell'art. 17–quinquies comma 1 della Legge n. 134/2012 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio, salvo diverse disposizioni di legge, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente Regolamento e/o dal vigente PRGC.***  
***Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche***

- 4.** di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 del 08.07.2009;
- 5.** di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;
- 6.** di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19 alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica.
- 7.** di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge.
- 8.** di pubblicare per estratto la presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 3, della legge regionale n. 19/1999 dando atto che da quella data assumono efficacia le modifiche apportate con la presente deliberazione
- 9.** di dichiarare con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-